



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 1023-2020 - Seduta N° 3642 - del 11/12/2020 - Numero d'Ordine 4

NP/2020/1529472

Oggetto Ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 2/8/2020 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021)

Struttura Proponente Settore Affari legislativi

Tipo Atto Emendamenti a DDL o PDL di iniziativa consigliere o popolare

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore		X
Marco SCAJOLA	Assessore		X
		6	2

Relatore alla Giunta TOTI Giovanni

Con l'assistenza del Dirigente Generale Gabriella Laiolo in sostituzione del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Roberta Rossi.

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub b

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

 - DOCUMENTI trattenuti agli Atti dalla Struttura Proponente
-

Emendamento n. 1

1. Dopo l'articolo 2 del disegno di legge n. 2/8/2020 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021) sono inseriti i seguenti:

“Articolo 2 bis

(Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani))

1. L'articolo 37 della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 37

(Promozione del benessere delle nuove generazioni)

1. La Regione riconosce il benessere delle nuove generazioni quale concetto positivo multidimensionale, che valorizza le risorse personali e sociali del giovane; a tal fine promuove azioni ed interventi che, prevenendo la deprivazione, favoriscono l'equilibrio psicofisico, lo sviluppo culturale e l'autonomia personale, anche mediante la sottoscrizione di accordi e forme di collaborazione tra le Istituzioni scolastiche, gli Enti locali, le ASL, il Terzo Settore ed altri soggetti pubblici e privati.
 2. La Regione sostiene interventi educativi anche finalizzati al buon uso degli strumenti informatici e della rete internet per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo, cyberbullismo e nuove dipendenze nonché interventi volti all'educazione alimentare e stradale, anche con riguardo all'interazione con sostanze quali fumo, alcool e psicostimolanti.
 3. La Regione promuove altresì, anche attraverso gli Enti locali, iniziative tese a valorizzare il tempo libero dei giovani mediante esperienze che arricchiscano il loro percorso di crescita e che favoriscano l'esercizio del diritto di cittadinanza, l'educazione alla legalità, il rispetto della dignità personale.
 4. La Regione favorisce la qualificazione del capitale umano giovanile, la partecipazione dei giovani alle azioni rigenerative dei territori e alla vita collettiva favorendo lo scambio intergenerazionale.
 5. Per gli interventi di cui al presente articolo la Regione può avvalersi degli organismi di coordinamento previsti dagli articoli 35 e 36.”.
2. L'articolo 37 bis della l.r. 6/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 2 ter

(Modifica alla legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario))

1. Al comma 4 ter dell'articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario) e successive modificazioni e integrazioni, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 la quota riservata è pari a euro 1.500.000,00."

Articolo 2 quater

(Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016))

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole "Assessori regionali" sono inserite le seguenti: "nonché, limitatamente al secondo periodo del comma 2, al Segretario Generale ed al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale".

Articolo 2 quinquies

(Anticipazione di liquidità ad ARTE Genova)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione di liquidità non onerosa a favore dell'ARTE di Genova per la gestione dei lavori di recupero e riuso dell'immobile denominato Villa Zanelli ed annesso parco siti in Savona, finanziati nell'ambito del "Bando periferie" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 (Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta).
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa nella misura massima di euro 2.500.000,00 e deve essere restituita alle casse regionali entro il 31 dicembre 2021.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2021-2023:
esercizio 2021

Stato di previsione dell'entrata

- Iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 200 "Riscossione di crediti di breve termine";

Stato di previsione della spesa

- Iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) alla Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 1 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie".

Emendamento n. 2

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge n. 2/8/2020 è sostituito dal seguente:
“1. Dall'attuazione degli articoli 1 bis, 1 ter, 1 quinquies, 1 sexies, 1septies, 1 octies, 1 nonies, 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 3 e 4 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E ARTICOLATA

I presenti emendamenti al DDL n. 2/8/2020 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021) introducono quattro nuovi articoli - dall'articolo 2 bis all'articolo 2 quinquies – che prevedono disposizioni con diverse finalità.

EMENDAMENTO N. 1 (introduzione art. 2bis, 2ter, 2 quater e 2 quinquies)

L'articolo 2 bis apporta alcune modifiche legislative alla l.r. 6/2009, sostituendo in particolare l'art. 37 in materia di benessere delle nuove generazioni, al fine di adeguare la norma alle nuove esigenze emerse nella popolazione giovanile, anche a seguito della recente pandemia. Il tema del benessere multidimensionale è un tema centrale del corretto sviluppo del giovane che deve affrontare con competenza e determinazione le grandi sfide del momento attuale. Costituisce, quindi, la base necessaria per poter innestare politiche specifiche di settore. In particolare, è prevista la possibilità di sottoscrivere Accordi con il Dipartimento delle Politiche giovanili e del Servizio civile universale nazionale al fine di proporre al target giovanile una progettazione varia e attrattiva con soluzioni innovative di eccellenza in ambiti di specifica attenzione di questo target, quali l'orientamento, la valorizzazione delle competenze e della crescita culturale giovanile, le attività dirette al sostegno dei talenti, interventi diretti alla tutela dell'integrità psico-fisica dei giovani nonché interventi destinati all'accrescimento della cultura e dell'educazione per i quali la Regione può intercettare direttamente i giovani o avere partner qualificati, tra i quali l'Università e l'Ufficio Scolastico Regionale.

L'articolo 2 ter modifica il comma 4 ter dell'art. 6 della l.r. 18/2015 che ha istituito un fondo destinato alle ARTE, a decorrere dal 2015 per dieci anni, con una dotazione massima annuale di 7 milioni di euro, per la copertura degli oneri relativi ad operazioni di valorizzazione e dismissione del proprio patrimonio immobiliare, i cui proventi netti sono finalizzati al finanziamento delle attività istituzionali nonché allo svolgimento delle attività di cui alla legge istitutiva delle ARTE.

Una quota di € 1.900.000,00 nel 2017 e di € 1.500.000,00 negli anni dal 2018-2020 è stata riservata ad A.R.T.E. Savona in relazione ad operazioni straordinarie di valorizzazione del patrimonio di ERS e, in considerazione del permanere della situazione di necessità, tale riserva è estesa anche all'anno 2021 per una quota di pari entità (1.500.000 di euro), al fine di garantire adeguata copertura degli oneri finanziari derivanti dalle operazioni immobiliari straordinarie in essere.

L'articolo 2 quater apporta una modifica al comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 27/2015 al fine di consentire l'utilizzo dell'autovettura istituzionale e di rappresentanza al Segretario Generale e al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

L'articolo 2 quinquies autorizza la Giunta regionale a concedere un'anticipazione di liquidità pari a 2,5 milioni di euro per il recupero dell'immobile di proprietà dell'ARTE di Genova denominato "Villa Zanelli" ed annesso parco nel Comune di Savona, facente parte del progetto per la riqualificazione del quartiere fronte mare di ponente della città, predisposto dal medesimo Comune e risultato beneficiario del contributo statale nell'ambito del c.d. "Bando periferie" di cui al DPCM 25 maggio 2016 emanato in attuazione della Legge 208/2015 che ha istituito un programma straordinario per la riqualificazione delle periferie.

L'intervento di Villa Zanelli, la cui realizzazione è affidata all'ARTE di Genova, prevede un costo complessivo pari a € 6.633.847,73 di cui € 4.855.787,53 finanziato dallo Stato, € 337.000,00 dal Fondo Strategico Regionale 2017 ed € 1.441.060,20 dall'ARTE di Genova. Le modalità di erogazione del finanziamento statale diretto al Comune di Savona, prevedono una rendicontazione semestrale delle spese sostenute che, come evidenziato dall'Azienda, produrrà tempi di rientro piuttosto lunghi a fronte di pagamenti che ARTE dovrà sostenere in tempi brevissimi per avviare i lavori e sostenere i primi SAL (Stato di Avanzamento Lavori).

Si dispone che l'anticipazione deve essere restituita alla Regione entro il 31 dicembre 2021.

EMENDAMENTO N. 2 (Sostituzione articolo 5 (Clausola di invarianza finanziaria))

L'emendamento n. 2 sostituisce nuovamente il comma 1 dell'articolo 5 che reca la clausola di invarianza finanziaria adeguandola ai nuovi inserimenti previsti dall'emendamento n. 1.



Regione Liguria

X LEGISLATURA
ATN sul Disegno di legge n. .../.....

SCHEDA
PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI TECNICO NORMATIVA

ULTERIORI EMENDAMENTI AL DDL 2/8/2020 (DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L'ANNO FINANZIARIO 2021)

PARTE I:
INDIVIDUAZIONE DELLA MATERIA OGGETTO DEL PROGETTO DI LEGGE

I.1) MATERIA E COMPETENZA LEGISLATIVA AI SENSI DELL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE

L' emendamento n. 1 inserisce gli articoli da 2 bis a 2 quinquies

L'articolo 2 bis apporta modifiche alla l.r. 6/2009 in materia di Politiche giovanili. In Italia non vi è ancora una legge nazionale sui giovani. Pertanto la materia è riconducibile alla potestà legislativa residuale della Regione ex art. 117, quarto comma della Costituzione, salvo per alcuni aspetti che attengono a specifiche problematiche e che sono disciplinate dalla normativa nazionale, come nel caso del cyberbullismo, che attiene alla competenza legislativa concorrente ex art. 117, terzo comma.

L'articolo 2 ter di modifica dell'articolo 6 della l.r. 18/2015 inerisce alla gestione delle risorse finanziarie regionali e, come tale, è attribuibile alla potestà legislativa residuale spettante alle Regioni ai sensi del quarto comma dell'art. 117 della Costituzione.

L'articolo 2 quater di modifica dell'articolo 7 della l.r. 27/2015 attiene alla materia dell'organizzazione interna della Giunta di Regione Liguria che è riconducibile alla potestà legislativa residuale della Regione ex art. 117, quarto comma della Costituzione.

L'articolo 2 quinquies introduce una norma che autorizza la Giunta regionale a concedere un'anticipazione di liquidità a favore di ARTE Genova per la gestione dei lavori di recupero di un immobile sito nel comune di Savona; pertanto attiene alla gestione delle risorse finanziarie regionali e come tale, è attribuibile alla potestà legislativa residuale spettante alle Regioni ai sensi del quarto comma dell'art. 117 della Costituzione.

PARTE II: INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

II.1) LA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON L'ORDINAMENTO COMUNITARIO E CON GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI

Gli emendamenti proposti risultano compatibili con l'ordinamento comunitario

II.2) LA NORMATIVA STATALE DI RIFERIMENTO

Articolo 2 bis

Legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

Articolo 2 ter e 2 quinquies

- Legge 5 agosto 1978 n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale)
- Legge 17 febbraio 1992 n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)
- DPCM 25 maggio 2016 (Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta)

II.3) LA NORMATIVA REGIONALE

Articolo 2 bis

Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche dei minori e i giovani);

Articolo 2 quater

Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 recante (Legge di Stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) – articolo 7;

Articoli 2 ter e 2 quinquies

- legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici);
- legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici));
- legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)
- legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario) – articolo 6

II.4) EVENTUALI PROGETTI DI LEGGE ALL'ESAME DEL PARLAMENTO

Non risultano progetti all'esame del Parlamento nelle materie di cui al presente disegno di legge.

II.5) EVENTUALI PROGETTI DI LEGGE ALL'ESAME DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO REGIONALE

Non risultano altri progetti di legge regionale su analoghi oggetti.

II.6) LA NORMATIVA NELLE ALTRE REGIONI

Articolo 2 bis

Regione Piemonte – legge regionale 1 marzo 2019, n. 6 “Nuove norme in materia di politiche giovanili”;

Regione Veneto – Legge regionale 14 novembre 2008, n.17 “Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale”;

Regione Emilia-Romagna – legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”;

Regione Lazio – legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”;

Regione Toscana – legge regionale 6 agosto 2020, n. 81 “Promozione delle politiche giovanili regionali”;

Regione Campania - legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 “Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani” e legge regionale 22 maggio 2017, n. 11 "Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania".

.

PARTE III: VERIFICA DI LEGITTIMITA'

III.1) CONFORMITÀ AI PRINCIPI COSTITUZIONALI

Gli articoli introdotti con l'emendamento proposto risultano conformi ai principi costituzionali

III.2) LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (OVVERO LA PENDENZA DI GIUDIZI DI COSTITUZIONALITÀ SUL MEDESIMO O ANALOGO OGGETTO)

Nulla si rileva

PARTE IV: VERIFICA DELLA PIENA UTILIZZAZIONE DI POSSIBILITÀ DI DELEGIFICAZIONE E STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Si è fatto ricorso allo strumento normativo per prevedere modificazioni di disposizioni legislative vigenti o per concedere anticipazione di liquidità.

PARTE V: BANCA DATI REGIONALE SUAP

V. NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA BANCA DATI REGIONALE SUAP

di cui all' Articolo 6 della Legge Regionale 5 Aprile 2012 N. 10 "Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello Sportello Unico"

Nulla si rileva

PARTE VI: BANCA DATI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

VI. NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
di cui al Regolamento n. 2 del 2011 e s.m.i. e all'Atto ricognitivo D.g.r. 1622 del 2011

Nulla si rileva

PARTE VII: ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

VII.1) EVENTUALI RILIEVI SUL LINGUAGGIO NORMATIVO

Nulla si rileva

NOTE

Genova, li

SCHEMA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2/8/2020 (DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITA' PER L'ANNO 2021)

a) SEZIONE I (da completare a cura della Direzione/Dipartimento proponente)

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

La modifica legislativa si rende necessaria per poter adeguare la normativa regionale in materia di politiche giovanili alle nuove esigenze emerse nella popolazione giovanile anche a seguito della recente pandemia.

Il tema del benessere multidimensionale è un tema centrale del corretto sviluppo del giovane che deve affrontare con competenza e determinazione le grandi sfide del momento attuale. E' quindi la base necessaria per poter procedere ad innestare politiche specifiche di settore mettendo a sistema risorse statali vincolate e risorse regionali.

A tal fine vengono individuati:

1. un nuovo strumento di azioni mediante la possibilità di accordi tra Enti pubblici e privati;
2. Nuove finalità aggiornate alle mutate esigenze dei giovani.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Nel nuovo Programma di Governo alla sezione "LIGURIA SCUOLA E FORMAZIONE AL CENTRO, CULLA DI CULTURA, TERRA DI TRADIZIONI, CAMPIONESSA DELLO SPORT, STUDIARE OGGI, PER LAVORARE DOMANI: ORIENTARE I GIOVANI E OFFRIRE LORO OPPORTUNITA'" sono previste specifiche azioni per i giovani quali la "Realizzazione di progetti che coinvolgono direttamente i giovani rendendoli protagonisti del proprio tempo" nonché il proseguimento del progetto "Insieme per la Sicurezza Stradale", in collaborazione con le Associazioni di categoria delle autoscuole e l'Ordine degli Psicologi, finalizzato a sensibilizzare i giovani, con l'utilizzo della Psicologia del Traffico, sul tema della sicurezza stradale e sulla percezione del rischio alla guida, conseguente anche l'utilizzo di alcool e sostanze stupefacenti.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO

Si tratta di un aggiornamento delle modalità attuative e di gestione delle risorse già allocate a bilancio di previsione 2021-2023 alla Missione 06 programma 2 e disciplinate dall'art.37 e art.37 bis oggetto di abrogazione, pertanto l'emendamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata

Articolo/comma	Natura dell'entrata	Proposta in corso (importo)	Proposta a regime (importo)

	TOTALE		

Spesa

Articolo/comma	Natura della spesa	Proposta in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
	TOTALE		
	Saldo da finanziare		

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE

DATI E FONTI UTILIZZATI

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI

Si tratta di un aggiornamento delle modalità attuative e di gestione delle risorse già allocate a bilancio di previsione 2021-2023 alla Missione 06 programma 2 e disciplinate dall'art.37 e art.37 bis oggetto di abrogazione.

Più precisamente si tratta delle risorse vincolate di cui alla L. 248/2006 (Cap. E0000001717 "Quota regionale del Fondo per le politiche giovanili" – stanziamento euro 300.000,00 - vari capitoli di spesa) e delle risorse discrezionali (cap. U0000004829 "Trasferimento a istituzioni sociali private a favore dei progetti giovani" – stanziamento euro 50.000,00).

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI

QUANTIFICAZIONE DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI TRA LE PREVISIONI DI SPESA E GLI EFFETTIVI ANDAMENTI CON RELATIVA INDICAZIONE DELLE MISURE AGGIUNTIVE DI RIDUZIONE DI SPESA O DI AUMENTI DI ENTRATA

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

DISEGNO DI LEGGE

Emendamenti al D.D.L. n. 2 del 2020 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021)

“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2015, N. 27”

SEZIONE I (da completare a cura della Direzione/Dipartimento proponente)

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

La novella normativa in esame ha il fine di consentire l'utilizzo dell'autovettura istituzionale e di rappresentanza al Segretario Generale ed al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

Il presente emendamento modifica la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 “Legge di Stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016” consentendo l'utilizzo dell'autovettura istituzionale e di rappresentanza al Segretario Generale ed al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale previa trattenuta, acquisita al bilancio della Giunta regionale, di un importo fino al massimo di 500,00 euro mensili per ciascuno delle figure suddette.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Non presenti.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO

L'emendamento in oggetto non introduce nuovi oneri a carico del bilancio regionale in quanto trattasi di un rimborso per utilizzo promiscuo dell'autovettura istituzionale e di rappresentanza effettuato a carico del Segretario Generale e del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale mediante la procedura stipendiale del personale della Giunta Regionale.

Entrata

Articolo/comma	Natura dell'entrata	Proposta in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
	TOTALE		

Spesa

Articolo/comma	Natura della spesa	Proposta in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
----------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------------

	TOTALE		
	Saldo da finanziare	_____	_____

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE

DATI E FONTI UTILIZZATI

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI

QUANTIFICAZIONE DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI TRA LE PREVISIONI DI SPESA E GLI EFFETTIVI ANDAMENTI CON RELATIVA INDICAZIONE DELLE MISURE AGGIUNTIVE DI RIDUZIONE DI SPESA O DI AUMENTI DI ENTRATA

oneri	importo	Copertura finanziaria scostamento	importo
Previsti		Riduzione spesa – indicare cap. e u.p.b./missione- programma	
Effettivi		Aumenti di entrata-	

		indicare cap. e u.p.b./titolo- tipologia-categoria	
Totale scostamento		Totale copertura scostamento	

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE

PER LA DIREZIONE/DIPARTIMENTO PROPONENTE

Il Direttore Generale
Dott. Paolo SOTTILI

b) SEZIONE II (da completare a cura del Settore Risorse Finanziarie Bilancio e entrate Regionali)

Prospetto di copertura finanziaria

	2014	2015	2016	Importo annuo a regime	Anno terminale	Importo complessivo
1) Oneri (correnti o conto capitale)						
Nuove o maggiori spese (correnti o conto capitale)						
Articolato – descrizione norma						
u.p.b. o missione/programma – descrizione onere						
Minori entrate						
Articolato						
u.p.b. o titolo/tipologia/categoria						
Totale oneri da coprire						
2) Mezzi di copertura						
Utilizzo Fondi speciali (parte corrente e di conto capitale)						
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa – da indicare						

SCHEMA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

EMENDAMENTI AL DDL 2/2020 (DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITA' PER L'ANNO FINANZIARIO 2021)

ART..... (MODIFICA ALL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2015 N. 18 (DISPOSIZIONI DI MODIFICA A NORME DI CARATTERE FINANZIARIO))

a) **SEZIONE I** (da completare a cura della Direzione/Dipartimento proponente)

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

La modifica consente di riservare in favore dell'A.R.T.E. di Savona una quota di € 1.500.000,00 al fine di garantire adeguata copertura degli oneri finanziari derivanti dalle operazioni immobiliari straordinarie in essere.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Non presenti

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO

Emendamento che non prevede ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di una riserva rispetto allo stanziamento di cui al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 18/15 pari ad euro 7.000.000,00 allocato alla missione 12 programma 006 del bilancio regionale di previsione 2021-2023.

Entrata

Articolo/comma	Natura dell'entrata	Proposta in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
	TOTALE		

Spesa

Articolo/comma	Natura della spesa	Proposta in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
	TOTALE		

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE

DATI E FONTI UTILIZZATI

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI

QUANTIFICAZIONE DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI TRA LE PREVISIONI DI SPESA E GLI EFFETTIVI ANDAMENTI CON RELATIVA INDICAZIONE DELLE MISURE AGGIUNTIVE DI RIDUZIONE DI SPESA O DI AUMENTI DI ENTRATA

oneri	importo	Copertura finanziaria scostamento	importo
Previsti		Riduzione spesa – indicare cap. e u.p.b./missione- programma	
Effettivi		Aumenti di entrata- indicare cap. e u.p.b./titolo- tipologia-categoria	
Totale scostamento		Totale copertura scostamento	

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE

PER LA DIREZIONE/DIPARTIMENTO PROPONENTE

----- (Arch. Pier Paolo Tomiolo) -----

b) SEZIONE II (da completare a cura del Settore Bilancio e Ragioneria)

Prospetto di copertura finanziaria

	2021	2022	2023	Importo annuo a regime	Anno terminale	Importo complessivo
1) Oneri (correnti o conto capitale)						
Nuove o maggiori spese (correnti o conto capitale)						
Articolato – descrizione norma						
u.p.b. o missione/programma – descrizione onere						
Minori entrate						
Articolato						
u.p.b. o titolo/tipologia/categoria						
Totale oneri da coprire						
2) Mezzi di copertura						
Utilizzo Fondi speciali (parte corrente e di conto capitale)						
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa – da indicare l'autorizzazione di spesa che si riduce ed i motivi.						
Articolato – descrizione norma						
u.p.b. o missione/programma – descrizione copertura						
Modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate (con esclusione della copertura di spese correnti con entrate in conto capitale) articolato						
u.p.b. o titolo/tipologia/categoria						
Totale mezzi di copertura						
differenza						

Prospetto degli effetti finanziari

INTERVENTO	SALDO NETTO			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Spesa c/cap. – spesa corrente									



Firmato
digitalmente da:
PIER PAOLO TOMIOLO
Regione Liguria
Firmato il: 10-12-
2020 17:07:02
Certificato valido
dal 16-06-2020
al 16-06-2023

SCHEDE DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

EMENDAMENTI AL DDL 2/2020 (DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITA' PER L'ANNO FINANZIARIO 2021)

ART..... (ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' ALL'ARTE DI GENOVA)

a) SEZIONE I (da completare a cura della Direzione/Dipartimento proponente)

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività connesse all'intervento di recupero e riuso dell'immobile denominato "Villa Zanelli" ed annesso parco nel Comune di Savona, finanziato dal "Bando Periferie" di cui al DPCM 25 maggio 2016, viene autorizzata l'anticipazione di liquidità non onerosa a favore dell'ARTE di Genova, quale soggetto attuatore dell'intervento, fino ad un ammontare complessivo di euro 2.500.000,00 da restituirsi entro il 31 dicembre 2021. In base alle modalità di erogazione del finanziamento statale (€ 4.855.787,73) che avviene a seguito di rendicontazioni semestrali, la cifra di 2,5 milioni di euro è da ritenersi congrua al fine di garantire all'Azienda un adeguato flusso finanziario per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori. Alla copertura del costo dell'intervento contribuiscono anche la Regione per € 337.000,00 a valere sul Fondo Strategico Regionale 2017 e l'ARTE di Genova con autofinanziamento per € 1.441.060,20.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Non presenti

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO

Emendamento che non prevede ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di un'anticipazione di liquidità non onerosa che deve essere restituita entro il 31 dicembre 2021.

Entrata

Articolo/comma	Natura dell'entrata	Proposta in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
	TOTALE		

Spesa

Articolo/comma	Natura della spesa	Proposta in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
	TOTALE		
	Saldo da finanziare		

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE

DATI E FONTI UTILIZZATI

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI

QUANTIFICAZIONE DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI TRA LE PREVISIONI DI SPESA E GLI EFFETTIVI ANDAMENTI CON RELATIVA INDICAZIONE DELLE MISURE AGGIUNTIVE DI RIDUZIONE DI SPESA O DI AUMENTI DI ENTRATA

oneri	importo	Copertura finanziaria scostamento	importo
Previsti		Riduzione spesa – indicare cap. e u.p.b./missione- programma	
Effettivi		Aumenti di entrata- indicare cap. e u.p.b./titolo- tipologia-categoria	
Totale scostamento		Totale copertura scostamento	

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE

PER LA DIREZIONE/DIPARTIMENTO PROPONENTE

----- (Arch. Pier Paolo Tomiolo) -----

b) SEZIONE II (da completare a cura del Settore Bilancio e Ragioneria)

Prospetto di copertura finanziaria

	2021	2022	2023	Importo annuo a regime	Anno terminale	Importo complessivo
1) Oneri (correnti o conto capitale)						
Nuove o maggiori spese (correnti o conto capitale)						
Articolato – descrizione norma						
u.p.b. o missione/programma – descrizione onere						
Minori entrate						
Articolato						
u.p.b. o titolo/tipologia/categoria						
Totale oneri da coprire						
2) Mezzi di copertura						
Utilizzo Fondi speciali (parte corrente e di conto capitale)						
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa – da indicare l'autorizzazione di spesa che si riduce ed i motivi.						
Articolato – descrizione norma						
u.p.b. o missione/programma – descrizione copertura						
Modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate (con esclusione della copertura di spese correnti con entrate in conto capitale) articolato						
u.p.b. o titolo/tipologia/categoria						
Totale mezzi di copertura						
differenza						

Prospetto degli effetti finanziari

INTERVENTO	SALDO NETTO			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Spesa c/cap. – spesa corrente									



Firmato
digitalmente da:
PIER PAOLO TOMIOLO
Regione Liguria
Firmato il: 10-12-
2020 17:23:45
Certificato valido
dal 16-06-2020
al 16-06-2023



Regione Liguria

X LEGISLATURA
TEST PMI sul Disegno di legge n.

SCHEDA
PER LA REDAZIONE DEL TEST PICCOLE E MEDIE IMPRESE

D.D.L. n.

ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2/8/2020 (DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L'ANNO FINANZIARIO 2021)

Definizione

PMI - *L'acronimo "PMI" sta per "piccole e medie imprese" quali definite nel diritto dell'UE: vedi raccomandazione 2003/361/CE .

I principali criteri per determinare se un'impresa sia una PMI sono:

gli effettivi e il fatturato oppure il totale di bilancio.

Categoria di imprese	Effettivi	Fatturato	o	Totale di bilancio
Media impresa	< 250	≤ € 50 m		≤ € 43 m
Piccola impresa	< 50	≤ € 10 m		≤ € 10 m
Microimpresa	< 10	≤ € 2 m		≤ € 2 m

Queste soglie si applicano solo ai dati relativi ad imprese autonome. Un'impresa appartenente ad un gruppo più grande può essere tenuta ad includere anche i dati relativi agli effettivi, al fatturato e al totale di bilancio del gruppo.

Oneri informativi – per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

**PARTE I:
INDIVIDUAZIONE DELL'IMPATTO SULLE PMI**

1) La proposta legislativa impatta sulle PMI*?

SI

NO X

Si tratta tuttavia di un impatto irrilevante

2) L'impatto è maggiore sulle PMI che sulle grandi imprese?

SI

NO X

**PARTE II
CONSULTAZIONI**

3) Sono state contattate, anche nell'ambito di una politica di concertazione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 1/2012 le Associazioni nazionali di categoria, in particolare quelle rappresentative delle PMI?

SI

NO X

4) È stata valutata la consultazione diretta delle PMI sia pure relativa a solo alcune specifiche parti del provvedimento di maggior interesse per indagare relativamente ad un impatto maggiore sulle PMI?

SI

NO X

**Parte III
Oneri regolatori**

4) Sono previsti nuovi oneri informativi?

SI

NO X

5) È stato valutato se necessario un approccio più flessibile o la possibilità di esenzioni appropriate per le imprese con meno di 50 (PMI) ovvero 10 (MicroPMI) dipendenti? La legge 180/2011 (statuto delle Imprese) prevede che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale... non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale. È stata fatta una valutazione al riguardo?

Check list che aiuta a prevenire l'introduzione di nuovi oneri

1. L'OBBLIGO INFORMATIVO È RIDONDANTE?

- L'obbligo introdotto deriva da disposizioni superate dalla disciplina in vigore e non espressamente abrogate o comunque ridondanti rispetto alle disposizioni vigenti?
- L'obbligo introdotto presenta sovrapposizioni o duplicazioni con adempimenti imposti da altri soggetti pubblici che possono essere eliminate?
- Sono richieste informazioni ulteriori a quelle imposte dalla normativa comunitaria (goldplating)?
- Sono richiesti dati e documenti già in possesso della stessa o di altre amministrazioni pubbliche?

2. L'OBBLIGO INFORMATIVO È PROPORZIONALE ALLA TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO?

- È possibile ridurre la platea delle imprese e dei cittadini obbligati in relazione alle caratteristiche (dimensione, settore di attività, ecc.) o alle esigenze di tutela degli interessi pubblici?
- È possibile differenziare le modalità di adempimento in relazione alle caratteristiche dei destinatari o alle esigenze di tutela degli interessi pubblici?

3. GLI ONERI INFORMATIVI SONO ECCESSIVAMENTE COSTOSI?

- Può essere ridotta la frequenza della richiesta di informazioni?
- Possono essere unificate le scadenze?
- Può essere informatizzata la presentazione delle istanze e delle comunicazioni attraverso la compilazione online?
- La modulistica può essere semplificata e resa accessibile online?
- La modulistica può essere standardizzata su tutto il territorio regionale?
- Possono essere adottate linee guida ed altri strumenti per eliminare incertezze interpretative?

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2020-AC-906

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Toti Giovanni		11/12/2020 11:16
* Approvazione Legislativa Direttore generale (regolarità legislativa)	LAIOLO Gabriella		11/12/2020 10:58
* Approvazione Legislativa Dirigente (regolarità legislativa)	GRAGNOLI Rossella		11/12/2020 10:57
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	LAIOLO Gabriella		11/12/2020 10:55
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	GRAGNOLI Rossella		11/12/2020 10:54
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	VALENTI Valli		11/12/2020 10:53

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Consiglio Regionale per il seguito di competenza